

	Regolamento dei COMITATI DI CERTIFICAZIONE				RG-01
	REVISIONE	N° 01	DATA	30.09.2024	PAG. 1 DI 4

Sommario

1.	Premessa	2
2.	COMITATI DI CERTIFICAZIONE	2
3.	COMPOSIZIONE	2
4.	PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI	2
5.	FUNZIONI DEL COMITATO	3
6.	REVOCA e DURATA	4

Rev.	Data	Motivazione	REDAZIONE Responsabile del SdG	VERIFICA Responsabile OdC	APPROVAZIONE Responsabile CdC
00	08.05.2023	Prima emissione			
01	30.09.24	Revisione logo Corfilac			

	Regolamento dei COMITATI DI CERTIFICAZIONE				RG-01
	REVISIONE	N° 01	DATA	30.09.2024	PAG. 2 DI 4

1. Premessa

Il presente regolamento disciplina la composizione, la durata ed il funzionamento dei Comitati di Certificazione e della Giunta di Appello quali organi di supporto al Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero Casearia e dell'agroalimentare, Corfilac, Autorità pubblica designata come Organismo di Controllo per i formaggi DOP Ragusano, Pecorino Siciliano e Piacentinu Ennese ai sensi del Reg. 1151/2012.

I requisiti delle proprie attività sono rivolti ai principi di:

- Imparzialità, al fine di infondere fiducia nella propria attività ed ai relativi esiti;
- Competenza, al fine di rilasciare una certificazione che trasmetta fiducia è necessaria la competenza del personale, supportata dal sistema di gestione dell'organismo di gestione;
- Responsabilità, al fine di rendere le evidenze in maniera obiettiva sulle quali fondare le decisioni relative alle certificazioni;
- Trasparenza, al fine di guadagnare la fiducia nell'integrità e nella credibilità della deliberazione;
- Riservatezza, al fine di trasmettere fiducia circa la non divulgazione delle informazioni.

2. COMITATI DI CERTIFICAZIONE

3. COMPOSIZIONE

Il Comitato di Certificazione (CdC) è un organo che garantisce la competenza tecnica e la rappresentatività delle parti interessate. Sono costituiti da tecnici o esperti indipendenti, nelle forme previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012.

Il requisito dell'indipendenza dei componenti è assicurato dalla insussistenza di relazioni economiche personali dirette (ad esempio partecipazione agli utili o remunerazione di prestazioni) o indirette, ma organiche e non generiche o diffuse, con i soggetti interessati allo specifico sistema di controllo.

4. PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI

I componenti del Comitato sono nominati dal presidente del Corfilac: ne fanno parte tre esperti del settore e un sostituto/supplente che interviene nel caso di impossibilità/impedimento di uno dei componenti effettivi del CdC. Ciascun CdC è composto da tre componenti più un supplente.

La nomina è, quindi, formalizzata per iscritto a cura del Presidente del Corfilac ed è resa esecutiva. La convocazione della seduta di insediamento dei CdC e, comunque, la prima convocazione successiva al rinnovo delle nomine, è effettuata dal Responsabile dell'Organismo di Certificazione (RCdC).

L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione del Comitato sono predisposti dal Responsabile dell'OdC in base alla necessità dell'attività di certificazione mediante convocazione scritta o telefonica, indirizzata ai singoli membri con preavviso, di norma, di almeno 1 giorno lavorativo.

	Regolamento dei COMITATI DI CERTIFICAZIONE				RG-01
	REVISIONE	N° 01	DATA	30.09.2024	PAG. 3 DI 4

Tutti i membri del Comitato di Certificazione sono tenuti a considerare come riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro incarico, sottoscrivendo un'apposita "Dichiarazione di Riservatezza e Imparzialità".

5. FUNZIONI DEL COMITATO

Il CdC vigila e delibera sull'attività dei sistemi di certificazione dei prodotti. Nell'esercizio delle proprie deleghe e delle proprie funzioni ed in relazione alle competenze attribuitegli, il CdC:

- acquisisce e verifica gli esiti dell'attività svolta dall'Organismo di Controllo per il rilascio delle previste attestazioni di conformità;
- conferma l'attività svolta dall'OdC per il rilascio delle attestazioni di conformità;
- acquisisce e verifica gli esiti delle attività svolte dall'OdC relativamente all'accertamento di non conformità e al riscontro di mancato o inefficace autocontrollo da parte dei soggetti interessati al sistema di controllo;
- avalla, accertandone la congruità, le linee guida ed i programmi organici per l'esecuzione delle attività di controllo e di verifica, ed attesta per essi la rispondenza agli obiettivi posti dal Disciplinare;
- organizzano in autonomia il proprio sistema di lavoro per la migliore esecuzione delle funzioni attribuitegli;
- formulano proposte per il miglioramento dell'attività di certificazione e di controllo.

Gli argomenti descritti nell'ordine del giorno delle sedute dei CdC sono di volta in volta presentati, senza l'obbligo di preventiva indicazione in sede di convocazione.

Il CdC tiene un verbale delle proprie riunioni, sottoscritto da tutti i componenti che hanno partecipato alla riunione. La raccolta dei verbali deve essere tenuta, a cura del responsabile dell'OdC, in ordine cronologico e con una corrispondente numerazione. I verbali dei CdC, nei limiti dei principi generali della riservatezza, sono a disposizione dei soggetti interessati al sistema di controllo. Questi ultimi possono richiedere copia, per estratto, dei provvedimenti assunti dal CdC che li riguardano direttamente.

Le copie per estratto devono essere rilasciate a cura del responsabile del OdC o di suo delegato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'interessato.

Tutte le decisioni del CdC sono immediatamente esecutive agli effetti previsti dal regolamento, dopo la sottoscrizione del verbale da parte dei componenti.

I procedimenti esecutivi delle decisioni del CdC sono approvati dal CdC stesso e sono vincolanti per la struttura.

I componenti del CdC, nell'ambito della propria attività, hanno libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'OdC nel quadro delle attività di controllo.

Tutti i documenti acquisiti dal CdC in sede istruttoria e visionati in tale ambito a qualsiasi titolo, sono conservati agli atti della segreteria tecnica e non ne è consentita la divulgazione nelle mani dei componenti del CdC, se non quando trattasi di documenti di carattere generale recanti l'esplicita indicazione "Divulgazione consentita".

	Regolamento dei COMITATI DI CERTIFICAZIONE				RG-01
	REVISIONE	N° 01	DATA	30.09.2024	PAG. 4 DI 4

I componenti del CdC sono tenuti alla più assoluta riservatezza circa le informazioni acquisite con riferimento a singoli soggetti interessati al sistema di controllo.

Il CdC, nell'ambito della propria attività, può promuovere audizioni con il personale della struttura di controllo o con figure esterne, motivandone l'esigenza. Il personale della struttura di controllo è tenuto a partecipare alle audizioni e a produrre la documentazione eventualmente richiesta.

Il CdC si riunisce di norma, presso la sede dell'OdC. Le sedute del CdC sono valide con la presenza di 3 componenti (3 effettivi, o 2 effettivi e uno supplente). Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. REVOCA e DURATA

Il presidente del Corfilac può revocare la nomina di un componente dei CdC nel caso in cui sia provato che è venuto meno il requisito dell'indipendenza, così come definito all'articolo 1, senza che l'interessato abbia presentato le proprie dimissioni, oppure nel caso di giusta causa quale la documentata contravvenzione al principio della riservatezza. Il CdC delibera in proposito, trascorsi trenta giorni dal termine proposto all'interessato, per depositare proprie controdeduzioni.

Il CdC dura in carica per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione ministeriale concessa ai fini dell'attività di controllo sulle DOP ed è tacitamente rinnovato ad ogni rinnovo dell'autorizzazione.